




APP01

“REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E L’USO DEL MARCHIO” “APPENDICE 1 – CERTIFICAZIONE SGQ SETTORE IAF 28” (AREA TECNICA EDILIZIA E IMPIANTISTICA)

Rev. 0 del 01/09/2023



Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Approvazione
0	2023/09/01	Rimissione completa		

Indice:

- 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 2 RIFERIMENTI**
- 3 TERMINI E DEFINIZIONI**
- 4 DOVERI SPECIFICI PER LE ORGANIZZAZIONI DEL SETTORE IAF 28**
- 5 CRITERI PER LA REDAZIONE E GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ**
- 6 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ**
- 7 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ADDETTI EQUIVALENTI, DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE**
- 8 CONSORZI E CONTRAENTI GENERALI**
- 9 MARKET SURVEILLANCE**

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Appendice si applica alle Organizzazioni appartenenti al settore IAF 28, ovvero alle aree tecniche di riferimento “edilizia” e “impiantistica” **in aggiunta** a quanto già definito nel REG 01 Regolamento per la certificazione e l’uso del marchio di CCQ.

Lo scopo è di descrivere le particolari regole applicative per lo schema SGQ da rispettare in queste specifiche aree tecniche con riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

2 RIFERIMENTI

Il documento principale di riferimento per la presente Appendice è la norma ISO/IEC 17021-1

Altri documenti applicabili sono riportati nel RG01: “Regolamento per la Certificazione e l’uso del marchio” di CCQ, insieme ai Regolamenti del ACCREDIA e la documentazione cogente.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Oltre a quanto riportato nel REG 01 “Regolamento per la certificazione e l’uso del marchio” di CCQ si riportano i seguenti termini e definizioni specifici del settore IAF28:

Attività: tipologia di intervento associato ad una o più opere (es.: costruzione, manutenzione, ...)

Tipologia di opera: oggetto interessato dall’attività (edifici civili, strade, ponti, impianti, ...)

Parti d’Opera:

4 DOVERI SPECIFICI PER LE ORGANIZZAZIONI DEL SETTORE IAF 28

Oltre a quanto riportato nei paragrafi da 8.1.1 a 8.1.3 del “Regolamento per la Certificazione e l’Uso del marchio”, con riferimento al settore IAF 28, alle aree tecniche di riferimento “edilizia” e “impiantistica” così come definite da CCQ, l’Organizzazione richiedente/licenziataria la certificazione deve rispettare quanto di seguito riportato:

1. comunicare al C.C.Q., attraverso l’apposito modulo di Richiesta d’Offerta ed con elenco cantieri ultimo triennio inerenti lo scopo di certificazione (in certificazione/rinnovo) e modulo di comunicazione cantieri inerenti lo scopo (in sorveglianza o supplementari), indicando le attività, la distanza dalla sede operativa al cantiere, la durata dei lavori e lo stato della commessa (aperta, chiusa o sospesa);
2. comunicare e rispettare la normativa volontaria e cogente applicabile;
3. mettere a disposizione, durante l’audit, eventuali certificati di regolare esecuzione (o equivalente);
4. mettere a disposizione, durante l’audit, i verbali di collaudo;
5. comunicare al C.C.Q. eventuali prescrizioni della Stazione Appaltante e/o della Direzione dei Lavori;
6. dare evidenza dei contratti in subappalto e delle relative autorizzazioni (ove applicabile);
7. mettere a disposizione, durante l’audit, i certificati di origine e delle prove sui materiali strutturali;
8. mettere a disposizione, durante l’audit, le certificazioni di conformità e relative qualifiche ai sensi dei Regolamenti e Leggi applicabili (vedere “Elenco Norme, Regolamenti e Leggi”) – es. DM 37/2008;
9. dare evidenza delle marcature CE e delle relative Dichiarazioni di Conformità e DOP dei produttori sui prodotti/materiali da costruzione per i quali è prevista;
10. mettere a disposizione, durante l’audit, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cantiere, i PIMUS relativi ai ponteggi ivi presenti;
11. dare evidenza, durante l’audit, dei contratti in essere con l’indicazione delle categorie generali (OG) e speciali (OS) a cui fanno riferimento e i relativi titoli autorizzativi;

12. mettere a disposizione, durante l’audit, i Piani di Qualità e/o di Commessa per la gestione operativa dei contratti, inclusa la pianificazione delle risorse e delle attrezzature, delle apparecchiature di misura adeguate alle necessità di cantiere, sia di proprietà dell’Organizzazione, sia acquisite a nolo;
13. in caso di ATI e/o Consorzio stabile, dare evidenza dei nominativi appartenenti all’ATI e/o al Consorzio;
14. comunicare al Committente, in caso di audit in cantiere, i nominativi degli auditor per ricevere le relative autorizzazioni all’accesso in cantiere;
15. informare CCQ sui rischi specifici eventualmente presenti nell’ambiente di cantiere in cui dovranno operare gli auditor, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall’Organizzazione in relazione alla propria attività, compresi i DPI previsti e disponibili come previsto dal D.L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

5 CRITERI PER LA REDAZIONE E GESTIONE DEI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ

I certificati di conformità rilasciati a seguito di valutazioni condotte nel rispetto delle prescrizioni saranno redatti in accordo alle seguenti disposizioni, nonché conformemente a quanto previsto dai vigenti Regolamenti ACCREDIA applicabili:

- A) Non è necessaria la corrispondenza tra le qualificazioni (SOA) possedute dalle imprese certificate e le attività inserite nello scopo della certificazione rilasciata ai sensi della UNI EN ISO 9001.
- B) In riferimento al processo di progettazione si precisa quanto segue:
 - il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l’Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e Leggi applicabili, e di applicazione effettiva del processo di progettazione;
 - qualora l’attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34, nel rispetto delle leggi riguardanti le organizzazioni che erogano servizi di ingegneria.
- C) È fatto obbligo di apporre nel Certificato, oltre all’indicazione delle date di prima emissione, emissione corrente e data di scadenza, le seguenti dizioni: *“Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare il n. telefonico o indirizzo e-mail”*.

Nel caso di delibera di rinnovo, dopo scadenza, ed entro un anno dalla scadenza, l’audit di rinnovo verrà effettuato con le modalità previste dalla circolare ACCREDIA N.28/2016 a cui si rimanda. Se si vuole mantenere la storicità del certificato riportando anche la data di emissione iniziale, è necessario indicare sul certificato anche il periodo in cui il certificato era scaduto e quindi non valido.

6. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

6.1. ESEMPI DI CRITERI SPECIFICI PER PROCESSI/PRODOTTI CHE PRESENTANO ELEMENTI DI CRITICITÀ

Ai sensi del D.M. 17/01/2018 - NTC e s.m.i., Capitolo 11, § 11.1 e con specifico riferimento ai soli prodotti da costruzione per uso strutturale da impiegarsi nelle opere, si riportano alcuni requisiti da considerare in relazione a particolari prodotti/processi del settore delle costruzioni IAF 28, per i quali si ritiene importante assumere evidenze in sede di audit:

- **Materiali e prodotti per uso strutturale** per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea – REQUISITI: Marcatura CE prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 “Prodotti da costruzione” del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’elenco aggiornato è disponibile sul sito ufficiale della Commissione Europea.
- **Materiali e prodotti per uso strutturale** per i quali non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza. – REQUISITI: qualificazione con le modalità e le procedure indicate nel DM 17/01/2018 (e s.m.i.). È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica

norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE.

- **Materiali e prodotti per uso strutturale** innovativi o comunque non citati nel Capito 11 delle NTC e non ricadenti nelle tipologie di cui sopra – REQUISITI: marcatura CE in conformità a Valutazioni Tecniche Europee (ETAs), ovvero dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Inoltre, in assenza di regolamentazione:

- **Prefabbricazione a piè d’opera** i controlli iniziali, durante la produzione e finali devono essere documentati e condotti secondo procedure documentate per le lavorazioni ripetitive e, negli altri casi, dettagliati nel Piano della Qualità di commessa. – REQUISITI: rispetto delle leggi vigenti.
- **Produzione di calcestruzzo e delle malte in cantiere** – REQUISITI per calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra; – REQUISITI: per calcestruzzo non strutturale: controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo.

Elementi Critici a fini strutturali

Nel seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi da considerare critici a fini strutturali:

- ferro d’armatura (ferro presagomato, acciaio lento e/o armonico per calcestruzzo precompresso, ecc...);
- calcestruzzo preconfezionato;
- cementi e malte;
- materiali e prodotti a base di legno;
- componenti prefabbricati (in calcestruzzo, in acciaio, ecc...);
- elementi per muratura (blocchi in calcestruzzo, laterizio, ecc...);
- conglomerato bituminoso.

Gli auditor degli OdC dovranno fornire evidenza di aver verificato, ad ogni audit, i controlli eseguiti dalle imprese sui materiali critici (specifiche di acquisto e controllo di completezza, correttezza della documentazione proveniente dal fornitore) con particolare riferimento a quelli recanti la marcatura CE, Attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del CSLP (es. Centri di Trasformazione), di certificazione FPC (es. gli impianti di produzione di calcestruzzo con processo industrializzato) da un ente terzo indipendente, a sua volta autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLP.

Spetta comunque all’impresa definire quali siano i prodotti critici in relazione ai processi realizzativi eseguiti e rendere disponibili le necessarie conoscenze in materia normativa che, nel complesso, saranno verificate e valutate dall’OdC al momento della verifica ispettiva.

Per gli altri prodotti l’impresa dovrà stabilire, con le modalità più opportune, quali controlli effettuare in sede di accettazione, assicurando che il prodotto finale soddisfi sempre i requisiti richiesti.

6.2. EVIDENZE DI AUDIT

L’OdC, nel corso degli audit e secondo applicabilità, registrerà almeno le seguenti evidenze, oltre a quanto altro richiesto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:

- Norme cogenti di settore (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione).
- Avvenuta effettuazione di audit interni, comprensive di attività di cantiere.
- Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione.
- Esistenza di informazioni documentate per la pianificazione e controllo, correttamente compilate con verifica dell’ adeguatezza in riferimento all’attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori - Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l’elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l’analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo).
- Contratto stipulato con il Committente (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati).
- Riesame del contratto in corso d’opera gestito in maniera documentata (es. verifica Capitolato, gestione

Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente).

- Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate.
- Validazione dei processi speciali (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo).
- Competenze e qualifiche del personale (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 17/01/2018, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall’organizzazione).
- Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee (adeguate alle necessità di cantiere, sia di proprietà dell’impresa, che acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri).
- Subappalto/fornitori (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali comprese qualifiche, competenze e certificazioni degli outsourcer e della criticità delle lavorazioni affidate all’esterno con evidenze di monitoraggio e controllo)
- Prodotti critici (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione).
- Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni.
- Rintracciabilità dei materiali messi in opera, ad esempio corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata rispetto delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia prima della messa in opera e in corso d’opera.
- Strumenti di misura (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica).
- Proprietà dei clienti.
- Esistenza documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori ed i reportini del cantiere).
-

Al fine di assicurare l’uniformità e l’omogeneità delle valutazioni delle attività di cantiere, si rimanda alla check list allegata al presente Regolamento (MR 9.2 L1) per la raccolta delle evidenze minime di audit.

7 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ADDETTI EQUIVALENTI, DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

7.1. GENERALITÀ

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente alle attività realizzative su cui l’Organizzazione intestataria ha fornito evidenza di operare al momento dell’audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

7.2 VALUTAZIONE INIZIALE (STAGE 1 + STAGE 2)

7.2.1. Criteri per i tempi di audit

CCQ rispetterà le seguenti condizioni:

L’audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l’organico complessivo dei lavoratori dell’azienda (sede + cantieri) e di eventuali subappaltatori, considerando eventuali fattori di riduzione.

I tempi di audit dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità da verificare al momento della certificazione, nonché dei tempi necessari al raggiungimento degli stessi che non potranno essere ricompresi nei tempi di audit calcolati secondo il documento IAF MD 5.

A tale riguardo, è utile ricordare i contenuti del documento IAF MD 5, che specifica:

"The effective number of personnel consists of all personnel involved within the scope of certification including those working on each shift. When included within the scope of certification, it shall also include non-permanent (e.g. contractors) and part time personnel."

Si veda inoltre il punto 11 dello stesso IAF MD 5 *CONTROL OF EXTERNALLY PROVIDED FUNCTIONS OR PROCESSES (OUTSOURCING)*.

Nota 1: la verifica del primo cantiere operativo non è da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato. I tempi di audit di eventuali commesse aggiuntive dovranno quotati in funzione della complessità del cantiere.

Nota 2: Non è consentito effettuare audit della durata inferiore ad 1 giorno/uomo che normalmente si intende composto da 8 ore. La sua durata può essere estesa fino ad un massimo di 10 ore totali per motivate e documentate giustificazioni. Resta confermato quanto riportato in Nota 1.

Nota 3: Non è ammesso effettuare audit utilizzando 2 auditor per 0,5 gg-uomo, salvo motivate e documentate giustificazioni.

Nota 4: Uno stesso sito esterno potrà essere utilizzato per coprire più attività certificate nel caso in cui in tale sito l'Organizzazione effettivamente dimostra di realizzare tali attività (es.: costruzione strade e fognature).

7.2.2 Criteri per il campionamento dei cantieri e scopo di certificazione

Lo scopo di certificazione deve fare riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri. In particolare, per le attività da inserire nello scopo di certificazione si farà utile riferimento all'art.3 del DPR n.380/2001. In dettaglio, a meno di diversa richiesta dell'Organizzazione, si rilasceranno dei certificati con la dicitura "Costruzione/Installazione" nel caso di demolizione e ricostruzione/installazione ex-novo totale o di parti d'opera/impianti; si rilasceranno dei certificati con la dicitura di "Manutenzione" in assenza di demolizione totale o di parti d'opera/impianti. Quindi, a seguito della verifica di una costruzione/installazione ex-novo di una parte d'opera significativa, ad esempio un solaio/impianto termico, sarà possibile rilasciare la certificazione per la Costruzione/Installazione .e/o Manutenzione.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

Nella valutazione iniziale ed in caso di estensione dello scopo non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere.

La scelta dei cantieri da sottoporre a verifica ispettiva iniziale e relativi aspetti logistici saranno definiti dall'OdC in occasione del riesame della domanda e dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione. A tal proposito l'OdC dovrà richiedere l'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Eventuali scostamenti significativi circa la disponibilità di cantieri attivi rispetto alla previsione iniziale, saranno prontamente presi in carico dall'OdC che procederà alla ripianificazione delle attività, lasciando adeguate evidenze

delle decisioni assunte nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.

Nota: Ai sensi del D.P.R. n.412/93, D. Lgs. N. 192/05 e D. Lgs. N.48/2000 per impianto termico si intende un impianto fisso di climatizzazione invernale o estiva, indipendente dal vettore energetico utilizzato (es.: aria o acqua). Per cui per impianti termici si intendono gli impianti di climatizzazione, di riscaldamento e di condizionamento.

7.3. SORVEGLIANZE PERIODICHE

Il ciclo di certificazione inizia dopo la decisione di certificazione o rinnovo. Gli audit di sorveglianza sono effettuati a decorrere dalla data di delibera della certificazione, per tutta la durata della validità del certificato, con una periodicità annuale. L’audit di sorveglianza può essere effettuato in un periodo diverso, sempre rientrando nell’ anno solare previsto dalla ISO/IEC 17021 (par. 9.1.3.3). Resta comunque fermo che la data del primo audit di sorveglianza non deve superare i 12 mesi dalla data di decisione della certificazione. La mancata effettuazione delle verifiche di sorveglianza nei tempi indicati comporta la sospensione della certificazione.

In ogni sorveglianza, in ogni caso, dovranno essere sempre verificati i requisiti di cui al § 8 della norma ISO 9001:15 a meno dei §§ 8.3 e 8.4 che possono essere oggetto di campionamento nel corso del ciclo di certificazione. Ovviamente nel caso in cui in sorveglianza o rinnovo è stato deciso di non effettuare una verifica in campo presso un sito esterno, la verifica dei requisiti di cui al cap.8 della norma ISO 9001 dovrà avvenire su base documentale.

Le attività/siti esterne/i dovranno essere verificate con osservazione diretta (in campo o da remoto) sempre durante la verifica iniziale di certificazione ed almeno una volta durante ogni ciclo di certificazione.

7.4. RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI

L’OdC dovrà richiedere l’elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell’ultimo triennio.

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, gli OdC sono tenuti a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- I tempi di audit devono essere calcolati sulla base del documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l’organico complessivo dei lavoratori dell’Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate);
- non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati;
- il riesame completo del sistema di gestione per la qualità, ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato;
- al fine di confermare dello scopo di certificazione, le attività/siti esterne/i dovranno essere verificate con osservazione diretta (in campo o da remoto) sempre durante la verifica iniziale di certificazione ed almeno una volta durante ogni ciclo di certificazione (Sorveglianza 1 - . Sorveglianza 2 - Rinnovo)

Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione (si veda Circolare ACCREDIA n. 28/2016 del 07.10.2016), l’OdC potrà ripristinare la medesima entro un anno, registrando sul certificato quale data di emissione corrente la data della delibera di rinnovo tardiva e quale data di scadenza quella basata sul ciclo di certificazione precedente. In tal caso il certificato riporterà il periodo di non validità del certificato che andrà dal giorno dopo la scadenza naturale ed il giorno prima della data di rinnovo tardivo.

7.5. UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI

Per la verifica documentale dei requisiti ai processi realizzativi, l’utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 5 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

Un'evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo.

8 *Audit da remoto*

Per gli audit gestiti in modalità da remoto si rimanda alla specifica Linea Guida LG-12.

9 *CONSORZI E CONTRAENTI GENERALI*

Per i consorzi e contraenti generali operanti negli appalti pubblici che chiedono la certificazione nel settore IAF 28, quale settore primario, con scopo di certificazione per “Progettazione, Costruzione, Manutenzione ...” valgono le regole generali applicabili alle imprese di costruzioni, sulla base della presente linea guida.

Mentre, nel caso in cui il consorzio/contraente generale chiede la certificazione rispettivamente per “Erogazione del servizio di gestione e acquisizione gare di appalto con affidamento alle consorziate” ovvero Gestione delle attività di Contraente Generale”, l'attività erogata è un servizio e quindi rientra nel settore IAF 35 in quanto nello scopo di certificazione non copre le attività di progettazione, costruzione e manutenzione. In questo caso, certificando il sistema di gestione per l'erogazione di un servizio gestito completamente in ufficio **non trova applicazione** quanto riportato nel Regolamento di Accredia RG-01-01 al § 4.1 che recita: “...Si precisa che nel caso di organizzazioni nel cui campo di applicazione rientrano i processi di erogazione (es. erogazione corsi di formazione, servizi di pulizia, servizi di ristorazione, direzione lavori, ecc..), l'OdC dovrà verificarli con **osservazione diretta** sempre durante la verifica iniziale di certificazione e almeno una volta durante ogni successivo ciclo di certificazione...”. Nel caso in cui il consorzio/contrente generale, oltre al settore IAF 35 ,richiede anche il settore IAF 28, al solo fine di ottenere l'attestazione SOA, così come indicato dalla Circolare di Accredia N.37/2023, CCQ in fase di audit indagherà non solo il processo primario di erogazione di gestione ed acquisizione delle gare di appalto (ovvero Gestione delle attività di Contraente Generale), ma anche la capacità del consorzio/contraente generale di controllare le modalità di gestione della commessa in conformità alla norma ISO 9001 da parte delle imprese affidatarie. Tale capacità verrà verificata da CCQ eseguendo verifiche documentali del processo di controllo dell'impresa affidataria.

Nel caso di Contraenti Generali che richiedono la certificazione anche per i processi di direzione lavori e verifica progetti ai fini della validazione, la certificazione verrà gestita coerentemente con il settore IAF 34 che verrà rilasciato quale settore secondario al settore IAF 28 ovvero 35. Nel caso di Direzione Lavori, sarà necessario verificare il sito esterno con osservazione diretta (in campo(da remoto) in fase di certificazione ed almeno una volta ogni ciclo successivo.

Per i tempi di audit si considereranno gli addetti equivalenti operanti per il consorzio/contraente generale secondo le regole del documento IAF MD 05, applicando i fattori di riduzione/incremento in funzione del codice IAF primario applicato.

Nota 6: Nel caso di settore IAF 28 secondario richiesto solo ai fini SOA, non verificando il processo di progettazione, costruzione e manutenzione, non è necessario la compilazione della checklist di cantiere e l'elenco cantieri allegato alla Richiesta di Offerta. Inoltre, la verifica della capacità del consorzio/contraente generale a controllare le imprese affidatarie avviene generalmente in via documentale e sarà discrezione del GVI anche richiedere un collegamento ICT col cantiere. In quest'ultimo caso, però, non trovano applicazione le regole di cui alla circolare Accredia N.32/2022 per gli audit da remoto per il settore IAF 28, in quanto lo scopo di certificazione non attiene ai processi di progettazione, costruzione e manutenzione.

9 MARKET SURVEILLANCE

Le verifiche in accompagnamento per il settore IAF28 SGQ possono essere svolte da ACCREDIA con attività di Market Surveillance, secondo il documento IAF ID04.

La verifica di Market Surveillance viene svolta presso l’organizzazione certificata, ma condotta direttamente da personale Accredia, e non dall’Organismo. La verifica si svolge con l’aiuto di un questionario (riportato in allegato al documento IAF ID 04), e alla presenza del personale dell’organizzazione (usualmente il solo Responsabile Qualità) e dell’Organismo (se possibile con la partecipazione di un membro del gruppo di verifica che ha condotto l’audit più recente). Questa attività di verifica non coincide con una attività di sorveglianza o rinnovo condotta dall’Organismo, ma è una giornata a sé stante. L’azienda oggetto dell’attività di Market Surveillance viene scelta direttamente da Accredia, in base ad alcuni fattori di rischio (es: scopo del certificato, dimensioni dell’azienda, sede, gruppo di verifica). Gli eventuali rilievi che dovessero emergere seguono la classificazione già nota (NC, OSS, commenti).